REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3825/2011 R.G.A.C. vertente

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso, in virtù di procura a tazione, dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni In Fiore (CS), [redacted]

-ATTORE-

CONTRO

Controparte_1, in persona del legale rapp.te *p.t.*, rappresentata e difesa, dagli avv. [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliata presso la direzione legale dell' *CP_2* in *CP_1*, [redacted]

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio l' *Controparte_3* per sentirla condannare al
patrimoniali a lui derivati a seguito di una contaminazione esterna nosocomiale contratta nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell' *Organizzazione_1* che lo ha avuto in cura a partire dal 16 maggio 2006.
Nella prospettiva attorea, è riscontrabile un profilo di colpa in capo all' *CP_2* convenuta, consistente nella inadeguata sanificazione de nte e del campo operatorio, nonché mancata profilassi antimicrobica preoperatoria in tempi congrui, che avrebbero provocato la comparsa di un'infezione post-operatoria, causando un aggravamento delle condizioni psicofisiche dell'attore.
Si è costituita in giudizio l *Controparte_1* convenuta negando ogni addebito.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

È stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa *Persona_1*
All'udienza del 25 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
2. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
3. All'esito della consulenza tecnica espletata dalla dott.ssa *Per_1* *[...]* ed alla luce della documentazione prodotta, deve concludersi per onsabilità in capo all *Controparte_1* convenuta per i danni lamentati dall'attore.
Il nominato consulente tecnico ha dato risposta affermativa ai quesiti postigli.
Vi sarebbe, infatti, in primo luogo un ritardo colposo nella diagnosi dell'infezione in atto ……..che se adeguatamente apprezzate …….avrebbero portato ad avanzare il sospetto diagnostico sin dai primi giorni di intervento. Se fosse stato posto il sospetto diagnostico……avrebbero senz'altro superato lo stato di dubbio e di impostare la corretta terapia.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono state contestate dalla difesa dell *CP_2* .
Egli ha dedotto che *"il ctu si esprime in termini dubitativi sull'effettiva esecuzione della profilassi antibiotica ……che il paziente era stato informato del rischio infettivo in chirurgia ortopedica……che la profilassi operatoria era stata eseguita come da cartella clinica allegata*.
In sostanza, il convenuto richiama tutte le *legis artis* della pratica chirurgica del caso, ma non individua elementi tali che possano fare andare la struttura sanitaria esente da responsabilità.
Si deve evidenziare, però, che, il consulente tecnico dell'ufficio suffraga la propria affermazione - secondo la quale vi sarebbe una regola cautelare, da osservare in caso di sospetto diagnostico, inteso a somministrare la terapia corretta, cosa che poi in effetti è avvenuta.
Ne consegue la naturale scelta del giudicante in favore dell'interpretazione fornita dal proprio ausiliario, in quanto più convincente per le ragioni sopra meglio evidenziate.
Peraltro, deve sottolinearsi che, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale (Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577), spetta all'obbligato la dimostrazione di aver correttamente adempiuto, rispettando tutte le norme della *lege artis*.
3.1 Le risultanze della consulenza medica, hanno accertato che l'attore ha contratto un'infezione nosocomiale riconducibile al ricovero ed all'intervento di gonalgia sx, senza tuttavia accertare il momento, né lo specifico contesto ospedaliero, ove l'infezione era insorta. Si rileva, più in particolare, che il nosocomio, soccombente in punto di responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova, rigorosa, di aver posto in essere tutto il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-287

possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione stessa: solo se avesse soddisfatto tale onere, si sarebbe potuto valutare l'eventuale rilevanza, a favore del convenuto, del rappresentare, l'infezione in questione, una complicanza di intervento. L'ospedale avrebbe dovuto dimostrare che l'evento dannoso, cioè il contagio da batterio nosocomiale, era possibile e prevedibile, bensì non prevenibile, rientrando in quell'area di casi che la scienza medica ha enucleato quali eventi che possono sfuggire ai controlli di sicurezza apprestati dalle strutture sanitarie. Tale prova "negativa", va fornita attraverso la prova "positiva" di aver fatto tutto quanto la scienza del settore ha, allo stato, escogitato, per evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di contaminazione.
Ancora si rileva che, nella fattispecie, il danno conseguenza risarcibile, risulta unicamente il danno differenziale, e quindi il maggior danno, correlato all'aggravamento delle condizioni, già deteriorate, dell'attore, a causa dell'infezione nosocomiale.
In merito alla quantificazione, questo tribunale condivide quella giurisprudenza predicativa della unitarietà del danno non patrimoniale e della necessità che si evitino duplicazioni di poste, nonché l'orientamento che opta per la personalizzazione del danno in relazione alle circostanze della fattispecie concreta, dopo aver individuato i parametri liquidatori attraverso il sistema tabellare adottato presso lo stesso Tribunale.
Bisogna quindi liquidare il danno non patrimoniale, che contiene oltre al danno biologico, anche le componenti dinamico relazionali sulle quali il pregiudizio ha inciso, ed il dolore e le sofferenze provocate dall'evento.
Oltre a ciò, è doveroso riconoscere l'ulteriore danno consistente nel mancato godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente monetario del bene perduto, per il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione, comprensivi di interessi legali.

4. *Parte_1*, a seguito del danno nosocomiale, ha subito un danno all'integrità psicofisica quantificato dal consulente tecnico nella misura di 21 giorni di inabilità temporanea totale; sono inoltre residuati postumi permanenti determinati nella misura del 6%.
5. Venendo alla liquidazione dei danni patiti dal *Parte_1* e attuando i criteri di cui sopra, possono ll'*estimatio* del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, senza necessità di alcuna correzione.
In base ad essi, il danno non patrimoniale è quantificabile nella misura di € 10164.74, così suddiviso: danno biologico permanente € 6886.87, danno biologico temporaneo € 984.88, danno morale al 33,33% € 2295.39.
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuto al danneggiato, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-287

perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, e salvo quanto si dirà in seguito, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (17 maggio 2006) e rivalutata anno per anno secondo gli indici *Org_2* , facendo riferimento al tasso legale.
Quanto ai danni patrimoniali, il *Parte_1* non ha documentato alcuna spesa.
Le somme in questione debbono essere rivalutate dalla data di ciascun esborso sino all'attualità, e su di esse, via via rivalutate, sono dovuti interessi in misura legale.
6. Le spese vengono poste a carico del soccombente, cosi come le spese di ctu, che si liquidano in data odierna con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe emarginato, nel contradditorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

1- condanna l' *Controparte_3* , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da *Parte_1* , al pagamento della somma complessiva di € 10166,74 in moneta attuale, oltre ad interessi da calcolarsi – nella misura legale – sulla somma devalutata alla data dell'intervento (17 maggio 2006) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
2- condanna l' *Controparte_3* , in persona alla rifusione, in favore di *Parte_1* , delle spese e competenze di giu nella complessiva somma di € 2738.00, per onorari oltre € 278.00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore;
3- pone definitivamente a carico *CP_4* *[...]* *Controparte_3* , in persona del suo legale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-287

rappresentante *pro tempore*, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto emesso in pari data.

Catanzaro, li 17 ottobre 2018

Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosanna Scillone

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-287